



Corporate Tax and Legal firm

Informativa ordinaria n. 9/2014

Sommario

Premessa	2
Compensazioni degli F24 solo on-line	2
Omesso versamento IVA: rilevanza delle condizioni economiche	3
Auto strumentali “fuori dal redditometro”	3
Certificazione unica anche per i redditi di lavoro autonomo	4
Rimborso spettante anche con integrativa fuori termine	4

Premessa

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese appena trascorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall’Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

* * *

Compensazioni degli F24 solo on-line

Con la circolare del 20 settembre 2014, n. 27, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni rilevanti chiarimenti in merito all’estensione dell’obbligo di utilizzo dei canali telematici per l’effettuazione dei pagamenti tramite F24¹.

A seguito di tali modifiche, a partire dal 1° di ottobre, i contribuenti potranno presentare i modelli F24 con saldo c.d. “a zero” esclusivamente:

- utilizzando le procedure *on line* messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (“F24 *on line*” o “F24 *web*”) attraverso i canali telematici *Fisconline* ed *Entratel*;
- rivolgendosi ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti.

In aggiunta, sempre a partire dallo scorso 1° ottobre, i modelli F24 che presentano un saldo a debito, ma contenenti crediti utilizzati in compensazione, ed i modelli con saldo superiore a Euro 1.000 (mille/00) potranno essere presentati esclusivamente per via telematica:

- utilizzando le procedure *on line* messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate già richiamate sopra;
- mediante i servizi di *internet banking* convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

Per effetto della nuova disposizione, anche i soggetti titolari di partita IVA dovranno usare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione di F24 c.d. “a zero”, mentre continueranno a poter usare in alternativa, i servizi telematici predisposti dagli intermediari della riscossione convenzionati per tutti gli F24 che presentano un saldo a debito.

Allo stesso modo, prosegue l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per compensare in F24 il credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno per importi superiori a Euro 5.000 annui (cinquemila/00).

* * *

¹ Cfr. art. 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014.

Omesso versamento IVA: rilevanza delle condizioni economiche

La pronuncia della Corte di Cassazione della III sezione penale dello scorso 9 settembre, n. 37301, ha finalmente dato rilevanza alle condizioni economiche dell'imprenditore che non adempie agli obblighi fiscali.

Il tema dell'esclusione della sussistenza del reato in presenza di determinate condizioni economiche è stato affrontato dalla corte di legittimità in numerose occasioni.

Già in alcune decisioni si è riconosciuta la possibilità di pronunciare l'assoluzione per il mancato versamento delle imposte, ma si richiedeva che il contribuente dimostrasse che non gli era stato possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà.

Rispetto alle precedenti pronunce, la sentenza in commento fa alcuni significativi passi in avanti.

Innanzitutto, si riconosce che nella prassi possono verificarsi ipotesi in cui il contribuente può invocare l'assenza del dolo o l'assoluta impossibilità di adempiere all'obbligazione tributaria, pur gravando su di esso un significativo onere probatorio relativamente alla non imputabilità a se medesimo della crisi di impresa ed alla conseguente impossibilità di reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie.

In secondo luogo, una volta che l'imprenditore ha fornito gli elementi di prova sopra indicati, se il giudice ritiene di dover pronunciare comunque una sentenza di condanna deve prodursi in un significativo sforzo argomentativo per dimostrare che le difficoltà economiche imputate non erano di rilievo tale da impedire il pagamento delle imposte e che quindi tale inadempimento sia stato volontario ed intenzionale.

* * *

Auto strumentali "fuori dal redditometro"

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con una sentenza dello scorso 26 giugno, n. 3458, ha stabilito che le autovetture utilizzate nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione non valgono ai fini del c.d. "redditometro".

In aggiunta, i supremi giudici, esaminando la questione relativa alla valenza (ai fini del redditometro) delle percentuali di deducibilità di cui all'art. 164 del T.U.I.R., hanno affermato che "la misura forfettaria disposta dall'articolo citato non ha nulla a che vedere con la disciplina del

redditometro e non può essere applicata al fine di sostenere una presunzione di capacità contributiva, atteso che non rispecchia il reale utilizzo del veicolo”.

Infine, la pronuncia ha precisato che la mancata annotazione del bene nel registro dei beni ammortizzabili non muta i termini della questione.

Partendo da questo presupposto, considerare rilevante ai fini del “redditometro” solo la percentuale di spesa indeducibile ai fini delle imposte sui redditi non è un criterio legittimo, stante la differente *ratio legis* che sta alla base dei due istituti giuridici.

* * *

Certificazione unica anche per i redditi di lavoro autonomo

Lo scorso 26 settembre è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza di schema di certificazione unica (CU) che dovrà essere utilizzata nel 2015 dai sostituti d’imposta.

Il nuovo modello consentirà di far confluire tutti i redditi corrisposti nel 2014, sia quelli di lavoro dipendente certificati tramite CUD, sia quelli di lavoro autonomo e quelli diversi certificati in forma libera.

La novità è collegata allo schema di decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazione fiscale, al fine di consentire il debutto, nel 2015, del Modello 730 precompilato.

Pertanto, le certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2014, che dovranno essere consegnate ai contribuenti entro il 28 febbraio 2015, dovranno essere inoltrate all’Agenzia delle Entrate entro il successivo 7 marzo affinché tali dati possano essere acquisiti nei Modelli 730/2015 precompilati.

Si segnala, infine, che il nuovo modello di Certificazione Unica sarà accompagnato da un nuovo regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla dichiarazione precompilata.

* * *

Rimborso spettante anche con integrativa fuori termine

Con la sentenza dello scorso 17 settembre, n. 19537, la Cassazione è tornata ad occuparsi dell’emendabilità della dichiarazione e della possibilità di presentare istanza di rimborso anche oltre i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa c.d. “a favore”.

L’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/98, prevede la facoltà per il contribuente di integrare la dichiarazione originaria “per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito [...] non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta

successivo”, con la possibilità di utilizzare in compensazione l’eventuale credito risultante dall’integrazione.

In aggiunta, l’art. 38, del D.P.R. n. 602/1973, prevede la possibilità per il contribuente di presentare istanza di rimborso entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento, nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.

Secondo una diffusa giurisprudenza di legittimità, confermata dalla pronuncia della Cassazione in commento, al contribuente è riconosciuto un generale diritto di emendabilità di quanto dichiarato, con presentazione di una dichiarazione integrativa, la quale non interferisce in alcun modo con il diritto al rimborso, atteso che il termine previsto dalla norma per presentare la dichiarazione integrativa “a favore” è posto solo a presidio della possibilità di utilizzare in compensazione il credito eventualmente risultante da tale integrazione.

L’istanza di rimborso, quindi, può anche essere proposta oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo previsto per l’integrativa “a favore”².

* * * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti



Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta



² Cfr. Cassazione n. 6253/2012 e n. 14932/2011.